



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA SINDACALE N° 79 DEL 18/12/2018

**Oggetto: PARZIALE REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 78
DEL 17.12.2018**

IL SINDACO

Premesso che con nota prot. PG/2018/397666 del 17 Dicembre 2018, la A. S. L. di Oristano comunica al Comune di Oristano la non conformità dell'acqua destinata al consumo umano proveniente dalle sorgenti e distribuita dall'acquedotto consortile del Comune di Oristano che interessa la Città e le Frazioni ad eccezione della Frazione/borgata di Silì e delle utenze servite da approvvigionamenti autonomi, in quanto gli accertamenti ispettivi/analitici effettuati dal personale del servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione della predetta azienda hanno confermato la presenza di torbidità e/o colorazione anomale, non accettabili per i consumatori.

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 78 del 17.12.2018 ad oggetto: *“Non conformità acqua destinata al consumo umano proveniente dalle sorgenti e distribuita dall'acquedotto consortile del comune di Oristano. Divieto utilizzo dell'acqua per scopi potabili e alimentari nel territorio del comune di Oristano e delle frazioni ad eccezione della frazione/borgata di Silì e delle utenze servite da approvvigionamenti autonomi”*.

Vista la comunicazione della ASL prot. PG /2018/398755 del 18.12.2018 con la quale si propone di rimodulare il provvedimento cautelativo sindacale n. 78 del 18.12.2018 precisando che i distretti potenzialmente interessati da fenomeni di torbidità eccessiva sono quelli evidenziati in giallo rilevabili nella planimetria di insieme e nelle planimetrie di maggior dettaglio trasmesse da Abbanoa e allegata alla presente ordinanza.

Vista inoltre la comunicazione di Abbanoa prot. n. AD/afc_61387/SQA del 18.12.2018 nella quale si evidenzia che anche la frazione di Donigala e la borgata di Pesaria non sono interessate da problemi di torbidità anomala.



COMUNE DI ORISTANO

Ritenuto di dover procedere con urgenza alla rimodulazione della propria precedente ordinanza n. 78 del 17.12.2018.

Visti gli artt. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ORDINA

- 1) La revoca parziale della propria precedente ordinanza n. 78 del 17.12.2018 limitatamente alla frazione di Donigala F. e alle borgate di Torregrande e di Pesaria e ai distretti non evidenziati in giallo indicati nella planimetria allegata alla presente ordinanza.
- 2) Conferma contestualmente il divieto dell'utilizzo dell'acqua per scopi potabili e alimentari nella zona di Oristano evidenziata nella planimetria di cui in premessa
- 3) Precisa che è soggetta all'ordinanza di NON POTABILITA' la parte NORD e la parte OVEST della Città di Oristano, come illustrato nella planimetria allegata.

In particolare, sono soggetti al divieto dell'utilizzo potabile:

- il quartiere di Torangius;
- il quartiere delle regioni (Via Sardegna, via Umbria, via Lazio, via Campania, ecc);
- Via Tirso, Piazza Roma, via Mazzini, via Mariano IV;
- la zona lottizzazione Cualbu;
- la zona lottizzazione Oristano Nord - Iperstanda
- Il quartiere Sa Rodia, viale Repubblica, via Cairoli, via Campanelli;
- Il quartiere di via della Libertà, via XXV Luglio, via due Giugno, via Morosini;
- Via Cagliari, dall'Iperstanda a piazza Manno, esclusi i palazzi Saia;
- il Centro Storico (parte - vedi planimetria)

Sono esclusi dal divieto dell'utilizzo potabile:

- il quartiere di sant'Efisio;
- il quartiere del Sacro Cuore;
- la zona della Stazione e via Ghilarza;
- via Palmas, via Arborea, via Aristana;
- il quartiere di Cuccuru 'e Portu;
- via Solferino;
- via Cagliari, da Piazza Manno alla Zona Industriale;
- il quartiere di San Nicola e gli uffici finanziari;
- Il quartiere Città Giardino, Ospedale, Terrapieno.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri di Abbanoa e ai numeri 0783 791316 - 0783 791321 Ufficio Strade - Comune di Oristano (orari



COMUNE DI ORISTANO

d'ufficio).

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 18/12/2018

**Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale**